

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998 – Approvazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2026/2027

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n.18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112/1998, il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2026/2027, come riportato negli "Allegati A e A1".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Costituzione della Repubblica italiana, come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento all'articolo 117;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", ed in particolare l'articolo 74, commi 3 e 7-bis;
- Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", e in particolare l'articolo 138;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione".

Motivazione

A norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta alle Regioni la determinazione del calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni.

L'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, stabilisce che le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami, nonché le attività di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, e che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati non meno di 200 giorni, demandando alla determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e al calendario delle festività il compito di garantire, oltre al rispetto di tale soglia minima, la destinazione di un congruo numero di giornate aggiuntive per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 193-bis del medesimo decreto legislativo.

Nel quadro di tali disposizioni, l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, consente alle istituzioni scolastiche un'articolazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e delle singole discipline, anche su base plurisettimanale, ferma restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per i singoli ordinamenti. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che l'adozione di un'articolazione settimanale delle lezioni su cinque giorni (c.d. settimana corta) o su sei giorni rientra nell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e non incide di per sé sulla validità dell'anno scolastico, purché sia assicurato il rispetto del monte ore complessivo previsto per ciascun ordinamento e disciplina, restando il parametro dei 200 giorni quale riferimento della disciplina generale del calendario scolastico, da coordinarsi con la normativa sull'autonomia scolastica.

Resta fermo che, in presenza di eventi eccezionali, sopravvenuti, imprevedibili e non programmabili, non imputabili alla programmazione regionale né alle determinazioni delle istituzioni scolastiche, quali, a titolo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

esemplificativo e non esaustivo, consultazioni elettorali o referendarie con utilizzo degli edifici scolastici quali sedi di seggio, provvedimenti autoritativi di sospensione delle attività didattiche adottati da autorità competenti, eventi atmosferici o ambientali di carattere eccezionale, calamità naturali, emergenze sanitarie, nonché altre cause di forza maggiore, l'eventuale riduzione dei giorni effettivi di lezione al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 297/1994 non comporta di per sé l'invalidità dell'anno scolastico, purché sia comunque garantito, nel rispetto delle prerogative dell'autonomia scolastica di cui al d.P.R. n. 275/1999, il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per i singoli ordinamenti, discipline e attività obbligatorie.

L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riconosce alle istituzioni scolastiche la facoltà di predisporre adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano triennale dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze regionali in materia di determinazione del calendario scolastico, esercitate ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998.

Nel definire le determinazioni regionali in materia di calendario scolastico per l'anno scolastico 2026/2027, è stato pertanto previsto un adeguato margine temporale rispetto al numero minimo dei giorni di lezione stabilito dalla normativa nazionale, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare eventuali adattamenti coerenti con le esigenze del Piano triennale dell'offerta formativa, senza pregiudizio del rispetto dei parametri normativi vigenti.

Il documento è stato presentato e valutato nel corso dell'incontro tenutosi in data 5 maggio 2026 (verbale conservato all'ID40792118|IISP), al quale hanno partecipato le Province, l'UPI Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, le Organizzazioni sindacali del comparto scuola e confederali, nonché le ulteriori rappresentanze istituzionali coinvolte nel procedimento.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale di approvare, per l'anno scolastico 2026/2027, l'articolazione del calendario scolastico nel territorio della Regione Marche, come riportata negli "Allegati A e A1", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Paola Frammartino
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore

Massimo Rocchi

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento

Roberta Maestri

Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO

